

DOTT. GIANFRANCO TOGNETTI
Revisore legale

DOTT. BRUNO BACCAGLINI
Revisore legale

Dott. GIANLUCA FRANCESCHETTI
Rag. Commercialista Revisore legale

Dott. ALBERTO TOGNETTI
Commercialista Revisore legale

Dott. CORRADO TOGNETTI
Avvocato

Rag. STEFANO CANAZZA
Consulente del lavoro

Rag. ALBERTO RUOCCO
Commercialista

Dott. ALESSANDRO TOGNETTI
Avvocato

Dott. MICHELE MILANI
Commercialista Revisore legale

Dott. EMANUELE ANSEMI
Consulente aziendale

Rag. LUCA BUOSO
Consulente del lavoro

Dott. CLAUDIO RANGO
Rag. Commercialista Revisore legale

Dott. STEFANO ROMANIN
Commercialista Revisore legale

Dott.ssa VALENTINA LONARDI
Commercialista Revisore legale

Dott.ssa ANNA FACCHINI
Consulente del lavoro

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

Circolare n. 15
del 25 settembre 2019

Oggetto: vendita alcolici – ripristinato l'obbligo di avere la licenza

L'articolo 13-bis D.L. 34/2019 ha reintrodotto, con decorrenza **30 giugno 2019**, l'obbligo di **denuncia fiscale** per gli **esercizi di vendita di prodotti alcolici**, ripristinando l'originario campo di applicazione dell'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995, in precedenza oggetto di **parziale abrogazione** ad opera dell'articolo 1, comma 178, L. 124/2017.

In particolare, tale ultima disposizione aveva previsto l'**esclusione**:

- degli **esercizi pubblici**,
- degli esercizi di **intrattenimento pubblico**,
- degli esercizi **ricettivi** e
- dei **rifugi alpini**

dall'obbligo di **denuncia di attivazione** e dalla correlata **licenza** rilasciata dall'Ufficio delle dogane, consentendo dunque a questi soggetti di non essere più censiti dal fisco.

La nuova formulazione del **comma 2** dell'articolo 29 D.L. 504/1995 prevede, invece, che "*Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri*".

Sulla reintroduzione generalizzata della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici è intervenuta l'**Agenzia delle Dogane** che, con la **direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019**, ha fornito alcuni chiarimenti sugli effetti giuridici determinati dall'evoluzione normativa in relazione a determinate situazioni soggettive.

In primo luogo, il documento precisa che sono sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che nel periodo **dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019** in cui l'operatività dell'obbligo era stata parzialmente abrogata, hanno avviato l'attività senza appunto essere tenuti all'osservanza del vincolo.

N.B. Tali esercenti dovranno presentare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, **entro il 31 dicembre 2019**, la **denuncia** di

attivazione di esercizio di vendita di alcolici. A tal fine dovranno compilare e inviare l'**apposito modello** reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it – Dogane – In un click – Accise – Modulistica).

Ciò vale anche per quegli esercenti che, avendo effettuato la **comunicazione** preventiva al SUAP in **data anteriore al 29 agosto 2017**, **non** abbiano **completato il procedimento tributario di rilascio** della **licenza per l'intervenuta soppressione** dell'obbligo di denuncia (oggi ripristinato).

Invece, gli operatori che **hanno avviato l'attività prima del 29 agosto 2017** ed in **possesso della licenza fiscale** non sono tenuti ad **alcun ulteriore adempimento**, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.

Tuttavia, qualora nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia, siano **intervenute variazioni** nella **titolarità** dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di procedere all'**aggiornamento della licenza di esercizio**.

Da ultimo, **per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019**, la sottosezione 1.10 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 dispone che la **comunicazione** da presentare al **SUAP** all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici **vale quale denuncia fiscale** all'Agenzia delle Dogane.

In altri termini, la **presentazione** della comunicazione preventiva al **SUAP**, il quale è tenuto alla **trasmissione** della stessa all'Ufficio delle Dogane, **assorbe** la denuncia di attivazione ex articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995.

Dunque, qualora l'esercente si avvalga del modulo incardinato presso l'autorità comunale, **non deve presentare la denuncia fiscale**, sempreché la comunicazione sia stata trasmessa dal comune all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

Si segnala che la **direttiva n. 131411/RU/2019** precisa che:

- alla luce del nuovo quadro normativo, deve ritenersi **superata l'elencazione delle fattispecie escluse** dalla licenza di esercizio contenuta nella direttiva RU 113015 del 9 ottobre 2017;
- tuttavia, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di **sagre, fiere, mostre ed eventi simili** a carattere **temporaneo** e di **breve durata**, atteso il **limitato periodo di svolgimento** di tali manifestazioni, continuano a essere **non soggette** all'obbligo di denuncia fiscale.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com